

# **Istituto Superiore “Machiavelli”**

**Liceo Classico - Liceo Psic.-ped.co e delle Sc. Sociali**

## **Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"**

**Decreto Ministero Pubblica Istruzione 1° febbraio 2001, n. 44.**

*Con l'art. 1 viene meno la struttura rigida di bilancio finora disegnata dal Ministero , per cui ogni scuola istituirà le voci corrispondenti alle proprie necessità.*

*E' necessario, però, tener distinte le risorse assegnate con vincolo di destinazione da quelle assegnate come dotazione finanziaria - ordinaria o perequativa - sulle quali non è ammesso alcun vincolo.*

*Restano , in primo luogo garantite le esigenze didattiche e di orientamento.*

*Sarà anche necessario collegare strettamente ed esplicitamente la struttura del bilancio a quella del POF.*

L'art. 2 fa coincidere l'anno finanziario a quello solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre) e ciò contro la logica della scansione dell'anno scolastico e pertanto rimangono i limiti di una tale situazione.

Art. 32 (riguarda le funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale)

. Il dirigente, quale rappresentante legale dell'istituto, svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 33.

Nell'art. 2, comma 2, è stata confermata la scelta per un bilancio di competenza. Le eccezioni di cui agli articoli 20 e 21 riguardano solo le gestioni separate delle aziende agrarie e delle lavorazioni per conto terzi.

Nell'art. 2, comma 3, il "bilancio" diviene "programma", e ciò sottolinea la valenza "politica" di questo documento, esaltando, così, le priorità deliberate dalla scuola autonoma.

La GE - finché ci sarà - non "predispone" più il programma, ma si limita a "proporlo", cioè a trasmetterlo al Consiglio. Inoltre il parere dei revisori dei conti va richiesto, ma la sua mancata acquisizione non inficia la validità della delibera.

Art. 2, comma 4. Interessa la relazione: essa ha carattere programmatico e non contabile: indica, cioè, - date le risorse disponibili - quali obiettivi ci si propone di realizzare. Sono evidenziati i risultati della gestione dell'anno in corso e di quello precedente. Si precisa la misura degli obiettivi indicati nelle relative relazioni di accompagnamento nei livelli di effettivo conseguimento. A regime, ciò potrà divenire una vera e propria programmazione pluriennale.

## Nell'art. 2, comma 5.

**Cambia** la la struttura sostanzialmente simmetrica fra la parte delle entrate e quella delle uscite, oggi esistente. Le entrate saranno distinte solo in base alla provenienza (Stato, Regione, Provincia, Enti, privati, ecc.) ed ulteriormente - se necessario - in base al fatto che siano soggette o meno a vincoli di destinazione (il finanziamento ordinario e perequativo comunque non può esserlo, per vincolo espresso di legge).

Nell'art. 2, comma 5. Le uscite si classificano su alcune categorie fondamentali: funzionamento generale, compensi al personale, spese in conto capitale e progetti. Sotto quest'ultima voce vi saranno tante sottocategorie quanti sono i progetti previsti nel POF (Schede) ed illustrati nella relazione di accompagnamento. Un progetto, nel senso più largo del termine, è qualunque raggruppamento di spese intorno ad un obiettivo identificato.

# NOVITA'

## Nell'art. 2, comma 5.

La classificazione non è più per natura del bene o servizio da acquisire, ma per la finalità cui è destinato.

L'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma (laboratori di alto pregio) è poco chiara, ma sembra riferirsi ad eventuali corsi IFTS o post-diploma, o comunque ad istituti scolastici particolari.

## Nell'art. 2, comma 6. Scheda per progetto

Per ogni progetto va predisposta una scheda finanziaria che costituisce anche un utile strumento per il controllo di gestione ("monitoraggio continuo").

La scheda può avere valenza pluriennale quando interessa progetti con quel tipo di finanziamento.

Inoltre è possibile disporre positivamente, in tempo reale delle eventuali economie da reimpiegare subito altrove, senza attendere l'approvazione del consuntivo.

Nell'art. 2, comma 7. Riguarda la tempestività dell'erogazione delle risorse finanziarie

Il finanziamento ordinario sarà comunicato con largo anticipo (anche perché, di norma, costante), mentre quello perequativo verrà comunicato nei primi mesi dell'esercizio di riferimento. Tale condizione offre la possibilità di approvare realmente il "programma" entro la data prevista: il 15 dicembre di ogni anno.

Nell'art. 2, comma 7. Riguarda la tempestività dell'erogazione delle risorse finanziarie.

Potrà permettere le successive opportune variazioni. Il programma si può pensare come ad un nucleo di attività fondamentali, da finanziare, prima, con uno stanziamento certo, da integrare, poi, con altri "moduli", pensati e collocati, fin dall'inizio, in un ordine prestabilito di priorità. Una volta note le risorse aggiuntive, si aggogheranno al nucleo originario tutti e solo i moduli che avranno trovato copertura.

Nell'art. 2, commi 8 e 9.

L'approvazione del **Programma** da parte del Consiglio di Istituto diventa **atto definitivo**: viene meno l'autorizzazione del Provveditore.

Questo momento dovrebbe costituire anche la fine dell'esercizio provvisorio.

L'affissione all'Albo ( o WEB) - dopo 15 gg. - è condizione per la definitività dell'atto (vedi DPR 275/99 art. 14.7).

### Art. 3, commi 1 e 2.

Appare difficile determinare con esattezza, al 31 ottobre, l'avanzo anche solo "presunto". Sarà prudente tenersi "bassi" e poi rideterminare l'importo in sede di variazioni di bilancio (vedi art. 2.7). Anche in questo caso, per speditezza e coerenza di programmazione, converrà predeterminare quali ulteriori attività finanziarie con l'eccedenza accertata al 31 dicembre (ovvero quali tagli apportare in caso di errore di segno opposto).

## Art. 5 . (Partite di giro)

Non vi sono particolari novità a parte il fondo di cui all'articolo 17 (minute spese) al direttore sga.

## Art. 6 (Verifiche e modifiche al programma)

Viene introdotta una sessione di "assestamento di bilancio" (entro il 30 giugno), prima non prevista, resa opportuna dall'accresciuta autonomia gestionale del dirigente.

## Art. 7 (*Attività gestionale*)

E' una delle innovazioni fondamentali del Regolamento, in coerenza con la separazione fra potere di indirizzo (di cui è titolare il Consiglio) e potere di gestione (assegnato in esclusiva al dirigente).

## Art. 7 (Attività gestionale)

L'attività gestionale - una volta approvato il programma annuale - è svolta, in pratica, dal dirigente che provvede alle singole spese che da lui vengono eseguite, (qualunque ne sia l'importo), senza necessità di delibera autorizzativa, con eccezione di quelle previste dall'art. 33, p.1

## Art. 7 (Attività gestionale)

Il dirigente si atterrà, però, alle procedure previste per la richiesta dei preventivi, la comparazione delle offerte, ecc. (ma lo farà da solo).

Il **potere di controllo del Consiglio di Istituto** si eserciterà unicamente a livello di conto consuntivo.

## Art. 7 (Attività gestionale)

Oltre alle spese, il dirigente decide anche della loro imputazione alle diverse voci delle uscite. L'aggiornamento delle schede da parte del direttore sga costituisce atto tecnico e non valutazione di merito. E' ovvio, comunque, che l'imputazione della spesa deve avvenire previa verifica delle risorse disponibili, come risultano dalle schede finanziarie.

## Art. 7 (Attività gestionale - eccedenza di spesa)

Un'altra novità consiste nella previsione di un moderato "sfondamento" dei capitoli. In passato, il prelevamento dal fondo di riserva doveva precedere l'impegno della spesa: adesso può anche avvenire a posteriori, sia pure entro limiti di importo (10%) e di tempo (30 giorni) prefissati. Se la maggiore esigenza di spesa supera il 10%, va invece seguita la procedura tradizionale: prima lo storno, poi l'impegno.

Art. 9 (*Riscossione delle entrate*) Continua la regola del C/C postale, anche se con varie aperture: gli alunni potranno versare anche direttamente in banca e non solo alla posta.

"Anche" non vuol dire "solo", come invece avveniva fino ad oggi.

Rimane fondamentale la tenuta in ordine del registro dei versamenti sul conto corrente postale.

Art. 10 (Reversali di incasso) L'apposizione delle firme riguarda solo il dirigente ed il direttore sga. Altra - relativa - novità è costituita dall'obbligo di codificare la provenienza delle somme: ciò serve ai fini del controllo automatico di gestione contabile.

## Art. 11 (Impegni, liquidazione delle spese ed ordinazione dei pagamenti)

Venendo meno la delibera del Consiglio di Istituto, l'impegno di spesa deve intendersi giuridicamente perfezionato con la semplice emissione del buono d'ordine e la sua registrazione.

## Art. 12 (Mandati di pagamento)

*La doppia firma RESTA A GARANZIA del fatto che quella del direttore sga costituisce l'atto terminale del processo di liquidazione a lui affidato e vincolato al riscontro documentale. La firma del dirigente ha il valore di assunzione di responsabilità gestionale. È da escludere che si tratti di un "controllo incrociato" fra i due soggetti, perché fra di essi esiste un vincolo funzionale gerarchico.*

## Art. 14 *(Pagamento con carta di credito)*

*E' un importante fatto nuovo e richiede speciali misure di attenzione Essa deve concentrarsi su:*

- limite alle possibili destinazioni d'uso;*
- limite di importo (da fissare preventivamente, all'interno del programma annuale);*

# NOVITA'

## Art. 14 (segue *Pagamento con carta di credito*)

- *possibilità di verificare all'atto dell'utilizzo che non sia stato già raggiunto il limite di spesa sullo specifico progetto;*
- *modalità di autorizzazione della spesa.*

## Art. 14 com. 2 (segue *Pagamento con carta di credito*)

"Titolare della carta di credito è il dirigente, il quale ne può altresì autorizzare l'uso da parte del direttore o di docenti in servizio presso l'istituzione scolastica."

*La possibilità di un utilizzo multiplo pone il problema del deposito della/e firma/e e quello dell'eventuale autorizzazione a terzi (permanente? O di volta in volta?).*

# NOVITA'

## Art. 16 (*Affidamento del servizio di cassa*)

*La comparazione basata sui tassi attivi e passivi non è più significativa; appare più significativo il dato delle spese di tenuta del conto, che possono ascendere a somme rilevanti, dato che in un anno si registrano centinaia, o anche migliaia, di movimenti.*

*In pratica, è necessaria una gara fra più offerte: ma la scelta di chi invitare alla gara appartiene alla scuola, sia pure secondo principi di trasparenza.*

*In pratica, la sottoscrizione di "fondi di investimento" (ma vedi oltre, art. 48).*